Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 2 aprile 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio od in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.
Servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 4 e 15 della legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Ministro per l'agricoltura e le foreste e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile in periodo di guerra e per il controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare sono costituiti

a) un Servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra, alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un Servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare, alla dipendenza del Ministero delle corporazioni.

È altresì istituito, presso il Ministero dell'interno, un ufficio speciale di collegamento tra i Servizi di cui alle lettere *a)* e *b)* e gli organi ed enti dipendenti dallo stesso Ministero.

Presso ciascuno dei suddetti Servizi è istituita una Ragioneria centrale alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il Servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra ha il compito di provvedere al fabbisogno dei generi alimentari per le Forze armate e a quello della popolazione civile, dandone comunicazione al Servizio della distribuzione, pei provvedimenti di sua competenza.

All'uopo:

a) predispone ed effettua censimenti per accertare la consistenza di risorse alimentari;

b) procede agli acquisti, nonchè alla eventuale incetta e requisizione delle derrate, del bestiame e dei foraggi esistenti nel territorio nazionale;

c) determina l'aliquota di generi alimentari da ritirare in ciascuna provincia, stabilendo le epoche e le modalità di raccolta e di consegna;

d) assegna alle Forze armate i quantitativi di generi alimentari per i bisogni di esse, in base alla richiesta, e determina quelli occorrenti per la popolazione civile;

e) stabilisce, su richiesta del Ministero per gli scambi e per le valute e d'accordo con il Ministero delle corporazioni i quantitativi di generi alimentari che, dopo aver provveduto ai bisogni delle Forze armate e della popolazione civile, può essere ritenuto conveniente di destinare all'esportazione in Paesi esteri;

f) segnala al Ministero per gli scambi e per le valute le derrate da acquistare dall'estero per completare il fabbisogno;

g) smista le derrate provenienti dall'estero;

h) segnala al Ministero delle comunicazioni, per i provvedimenti di sua competenza, i trasporti necessari per la raccolta e lo smistamento delle derrate.

Art. 3.

Il Servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare ha il compito di provvedere alla ripartizione dei generi alimentari segnalati come disponibili per soddisfare le necessità della popolazione civile, assicurando una razionale distribuzione dei generi stessi.

All'uopo:

a) promuove l'emanazione di norme e provvedimenti per disciplinare e limitare i consumi e per infrenare la speculazione;

b) regola la vendita e la distribuzione dei diversi prodotti alimentari, per i cui prezzi rimangono ferme le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito in legge con la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486;

c) provvede alla distribuzione dei generi alimentari alla popolazione civile in base alle comunicazioni avute dal Servizio degli approvvigionamenti;

d) disciplina la ripartizione, fra i vari stabilimenti, delle derrate da conservare, da trasformare e da lavorare;

e) vigila sugli stabilimenti che producono generi alimentari, adottando i provvedimenti che si ravvisano opportuni per assicurarne il funzionamento e per disciplinarne l'attività;

f) segnala al Ministero delle comunicazioni, per i provvedimenti di sua competenza, i trasporti necessari per effettuare i rifornimenti alla popolazione civile.

Art. 4.

Il Servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale assolve i propri compiti per mezzo:

a) di un Ufficio centrale;

b) delle Sezioni provinciali per l'alimentazione, istituite presso i Consigli provinciali delle corporazioni a norma del successivo art. 8;

c) dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dei Consorzi agrari provinciali, degli organismi economici già esistenti o che saranno costituiti a cura delle organizzazioni sindacali e cooperative, per l'acquisto e la vendita collettiva di prodotti; di rappresentanze presso gli uffici di ricevimento e spedizione che potranno essere istituiti dal regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

d) per le eventuali incette e requisizioni di apposite commissioni che, a richiesta del Servizio, saranno messe a disposizione dal Ministero della guerra;

e) degli stabilimenti necessari per la conservazione delle derrate acquistate.

Art. 5.

Il Servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare assolve i propri compiti per mezzo:

a) di un Ufficio centrale;

b) delle Sezioni provinciali per l'alimentazione di cui al successivo art. 8;

c) degli organismi economici di cui alla lettera *c)* del precedente articolo.

All'attuazione, nei Comuni, di quanto concerne la distribuzione delle derrate provvedono i podestà, sulla base delle direttive emanate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed assistiti dai Comitati di resistenza civile di cui all'art. 5 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra.

Art. 6.

I Servizi di cui all'art. 1, per particolare necessità possono, previo assenso del Ministero delle finanze, costituire alla propria dipendenza, al centro ed alla periferia, speciali uffici.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, può essere costituito, per l'esame e la risoluzione di importanti questioni inerenti all'alimentazione del Paese in tempo

di guerra e alla politica annonaria statale in genere, un Comitato coordinatore, composto dai rappresentanti dei Ministeri interessati alle varie questioni, dal rappresentante del Ministro Segretario del P.N.F., dal rappresentante dell'Istituto centrale di statistica del Regno, dai rappresentanti delle Confederazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e da esperti aventi particolare competenza nelle questioni stesse.

Art. 7.

Il personale militare che, alla entrata in vigore del presente decreto, si trovi a prestare servizio presso il Nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione istituito col R. decreto 13 marzo 1933-XI, n. 674, è assegnato al servizio indicato alla lettera *a*) del precedente art. 1.

Al predetto Servizio e a quello di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1 può essere distaccato, sia presso gli uffici centrali che presso gli uffici periferici, personale di altre Amministrazioni dello Stato, entro i limiti numerici che saranno fissati, distintamente per gruppi e gradi, mediante decreti da emanare dai Ministri competenti, di concerto con quello delle finanze e con i singoli Ministri dai quali detto personale dipende.

Il distacco ha luogo con collocamento nella posizione di comando, intendendosi, a tale effetto, istituita detta posizione per i personali i cui ordinamenti attuali non la prevedono.

Analogamente può essere distaccato personale di Enti parastatali, nei limiti numerici che saranno fissati, distintamente per ciascun ente, mediante decreti da emanare dai Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze e coi singoli Ministri dai quali detti enti dipendono.

Le competenze del personale così distaccato sono a carico degli stanziamenti per i Servizi in parola.

Può essere altresì disposta la destinazione ai servizi e all'ufficio previsti nell'art. 1, di personale richiamato in servizio militare, nei limiti numerici che saranno fissati per ciascun grado con decreti da emanare dai Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze e coi Ministri militari interessati. In detti limiti numerici sarà compreso il personale di cui al primo comma del presente articolo.

Ai predetti Servizi può essere pure assegnato personale non considerato nei commi precedenti, non soggetto ad obblighi militari, nei limiti da fissare nelle forme previste dal precedente comma. Detto personale, qualora appartenga ad Amministrazione statale o ad ente parastatale, conserva il trattamento economico inerente al proprio impiego; in caso contrario sarà assunto col trattamento previsto dal R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, modificato dall'allegato VIII alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle Aziende autonome del Ministero delle comunicazioni.

Art. 8.

Presso ciascun Consiglio provinciale delle corporazioni è costituita una Sezione provinciale per l'alimentazione, che funziona da organo periferico, per le attribuzioni di rispettiva competenza, tanto pel Servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale quanto pel Servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti.

La Sezione ha un Consiglio direttivo ed è costituita da due Reparti, ciascuno dei quali composto da diversi uffici, da determinarsi rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello delle corporazioni, previa intesa col Ministero delle finanze, in relazione alle esigenze dei rispettivi Servizi, di cui all'art. 1.

Il Consiglio direttivo è composto:

dal prefetto o da un suo delegato, presidente;

dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia o da un suo delegato;

da un ufficiale designato dal Comando della difesa territoriale nella cui circoscrizione è compresa la provincia;

dall'ispettore provinciale dell'agricoltura;

dal direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni;

da un rappresentante del Servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale;

dal direttore di ragioneria dell'Intendenza di finanza;

dal medico provinciale;

dal veterinario provinciale;

da un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli industriali;

da un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori;

da un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei commercianti;

da un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria;

da un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

da un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori del commercio;

da un rappresentante della Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

da un rappresentante del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura;

da un rappresentante del Consorzio agrario provinciale.

Il direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni ha anche le funzioni di segretario del Consiglio direttivo della Sezione provinciale per l'alimentazione.

Per le Provincie, nelle quali le esigenze della Regia marina e della Regia aeronautica hanno particolare rilievo, il Consiglio direttivo è composto anche dei rappresentanti del Ministero della marina e del Ministero dell'aeronautica, previ accordi fra detti Ministeri e quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

La Sezione provinciale per l'alimentazione esegue le disposizioni che vengono date dai Servizi di cui all'art. 1.

Il primo reparto dell'ufficio della Sezione provinciale per l'alimentazione è retto dal rappresentante del Servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale ed ha il compito di disimpegnare le funzioni inerenti all'accertamento della consistenza dei generi alimentari ed alla loro raccolta.

Il secondo reparto è retto dal sostituto direttore o, in mancanza, da altro funzionario dell'Ufficio provinciale delle corporazioni ed ha il compito di disimpegnare le funzioni inerenti alla distribuzione dei generi alimentari ed al controllo delle industrie alimentari.

Art. 10.

E' data facoltà al Governo del Re di emanare, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, disposizioni intese a disciplinare e coordinare la gestione amministrativa e contabile dei Servizi, sia centrali che periferici, istituiti in esecuzione del presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto all'iscrizione, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, degli stanziamenti di fondi occorrenti per il funzionamento dei Servizi istituiti in esecuzione del presente decreto.

Art. 11.

Salvo il disposto dell'art. 3, comma secondo, lettera c), alla vigilanza e al controllo, presso le fabbriche, della composizione, qualità e genuinità degli alimenti provvede il Ministero dell'interno - Istituto di sanità - di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle corporazioni.

Art. 12.

Salvo le sanzioni penali che potranno essere stabilite in tema di requisizioni in periodo di guerra, sono puniti con l'arresto fino a tre anni ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila:

a) chiunque non ottempera, nei modi e nei termini prescritti, alle disposizioni che siano emanate o agli ordini che siano dati, ai sensi del presente decreto, dal Servizio degli approvvigionamenti e dal Servizio della distribuzione;

b) il rappresentante, il funzionario o impiegato dei Consorzi e degli altri organismi economici indicati negli articoli 4 e 5, il quale, incaricato di assolvere i compiti che siano affidati, in virtù del presente decreto, ai detti Consorzi ed organismi economici dal Servizio degli approvvigionamenti e dal Servizio della distribuzione, non adempie, nei modi e nei termini prescritti, i compiti medesimi.

Se la violazione presenta carattere di particolare gravità, la pena dell'arresto e quella dell'ammenda possono essere applicate congiuntamente.

I Consorzi e gli organismi economici menzionati negli articoli 4 e 5 sono obbligati, giusta il disposto dell'art. 197 del Codice penale, al pagamento dell'ammenda inflitta al proprio rappresentante, funzionario o impiegato.

Art. 13.

Chiunque per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di generi alimentari, che sia disposta ai sensi del presente decreto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire tremila.

Chiunque, allo scopo su indicato, fornisce indicazioni mendaci è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.

Se per colpa sono fornite indicazioni non conformi alla verità si applica la multa sino a lire trecento.

Art. 14.

Chiunque sottrae, occulta, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili o deteriora i generi alimentari oggetto dell'incetta o della requisizione ed affidati alla sua custodia, è punito secondo le disposizioni dell'art. 334 del Codice penale.

Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a lire tremila.

Art. 15.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna i generi alimentari, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Art. 16.

Le precedenti disposizioni si applicano qualora il fatto non costituisce reato più grave.

Art. 17.

Per tutto il tempo durante il quale ha vigore il presente decreto cessano di avere effetto il R. decreto 13 marzo 1933-XI, n. 674, il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1330, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1478, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2638.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato alle assemblee legislative per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 101. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 gennaio 1940-XVIII, n. 161.
Requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi indetti dalle Accademie militari e dalle Accademie della G.I.L.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, è sostituito dal seguente:

« Per le nomine ad ufficiale nelle Forze armate dello Stato, che debbano essere precedute da appositi corsi, il disposto del primo comma del presente articolo va osservato in sede di concorso per l'ammissione ai corsi medesimi, salvo per quanto riguarda il requisito dell'età, il quale deve essere posseduto:

per le ammissioni alle Regie Accademie militari di Modena e Torino ed alla Regia Accademia aeronautica di Caserta, al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

per le ammissioni alla Regia Accademia navale di Livorno, alla data che, in conformità di quanto previsto dall'art. 36 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive

modificazioni, sull'ordinamento della Regia marina, e dall'art. 9 dello statuto della Regia Accademia navale, approvato con R. decreto 16 agosto 1929-VII, n. 2001, verrà fissata di volta in volta nell'apposito bando di concorso ».

Art. 2.

Per le ammissioni ai Collegi della G.I.L. il requisito dell'età deve essere posseduto:

per le ammissioni al Collegio aeronautico della G.I.L. di Forlì, al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

per le ammissioni ai Collegi navali della G.I.L. di Brindisi e di Venezia, alla data che verrà fissata di volta in volta nell'apposito bando di concorso della Regia Accademia navale di Livorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 81. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1940-XVIII, n. 162.
Modificazioni ai criteri di determinazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n 2287, convertito in legge con la legge 7 aprile 1938-XVI, n. 870;
Visto il R. decreto 31 marzo 1938-XVI, n. 491, che approva il regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto-legge n. 2287;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;
Visto l'art. 11 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 352, contenente norme di attuazione del R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e di quello per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 8 del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, approvato con R. decreto 31 marzo 1938-XVI, n. 491, è sostituito dal seguente:

« I contributi sono applicati sulla retribuzione effettivamente corrisposta al lordo di qualsiasi imposta o tassa, delle ritenute per le assicurazioni sociali obbligatorie e per le pensioni, nonchè delle riduzioni dipendenti da cessioni, multe, sospensioni, addebiti, pignoramenti, sequestri e simili ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 11 del Regio decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Il contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, e successive modificazioni, è calcolato sull'ammontare delle seguenti competenze effettivamente corrisposte ai salariati al lordo di qualsiasi ritenuta:

a) paga o retribuzione normale;
b) aggiunta di famiglia o indennità caroviveri;
c) compenso per il lavoro a cottimo;
d) soprassoldi ed altre competenze accessorie al salario quando facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo ».

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 febbraio 1940-XVIII, n. 163.
Istituzione, in Bolzano, di un Ufficio di esportazione per gli oggetti di antichità ed arte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 27, 2° comma, del Nostro decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3164, sull'ordinamento delle Soprintendenze;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito in Bolzano un Ufficio di esportazione per gli oggetti di antichità ed arte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 84. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 marzo 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Credito Marsicano « Mario Valentini, Berardino Amiconi », con sede in Tagliacozzo (L'Aquila).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Marsicano « Mario Valentini, Berardino Amiconi », società in nome collettivo, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Marsicano « Mario Valentini, Berardino Amiconi », società in nome collettivo, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1286)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 30 marzo alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 79, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

(1295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 4 marzo 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Robert Eldon Ellison, console di Gran Bretagna in Harar.

(1280)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione distrettuale per i professionisti di razza ebraica per la Corte d'appello di Brescia

Con decreti Ministeriali 5 febbraio e 13 marzo 1940-XVIII la Commissione distrettuale incaricata di esercitare le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi speciali dei professionisti di razza ebraica e alla disciplina degli iscritti è, per la Corte d'appello di Brescia, così costituita:

1) Primo presidente della Corte d'appello, o un magistrato della Corte da lui designato, presidente;
2) Ing. Spada Mario, designato dal Ministro per l'interno, membro;
3) Poli Guido fu Francesco, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, membro;
4) Prof. Oreti Fanfulla, Regio provveditore agli studi, designato dal Ministro per l'educazione nazionale, membro;
5) Ing. Fago Nicola, ispettore superiore del Genio civile, designato dal Ministro per i lavori pubblici, membro;
6) Peroni Pietro, direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni di Brescia, designato dal Ministro per le corporazioni, membro;
7) Avv. Giovanardi Enrico, designato dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, membro.

(1283)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Media dei cambi e dei titoli

del 29 marzo 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	71 —
Francia (Franco)	4[illegible],30
Svizzera (Franco)	441 —
Argentina (Peso carta)	4,58
Belgio (Belgas)	3,38
Canada (Dollaro)	16,10
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	72,82
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5175
Portogallo (Scudo)	0,6638
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale (Cambio Clearing) 25-3-1940	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio Clearing)	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio Clearing)	10,9263
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	192,31
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,45
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Id. 5 % (1935)	91,[illegible]5
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,05
Id. Id 5 % (1936)	92,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,95
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	9[illegible],10
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,975
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unione di una nuova serie di cedole ai titoli al portatore del Debito redimibile 3 % netto

(*Legge 15 maggio 1910, n. 228, e R. decreto 9 giugno 1910, n. 286*)

I titoli al portatore di prima e di seconda categoria del Debito redimibile 3 % netto rimarranno privi di cedole, dopo la riscossione della rata semestrale di interessi di scadenza 1° aprile 1940-XVIII (cedola n. 60). Sarà perciò provveduto per l'unione ai titoli stessi di un nuovo foglio, comprendente venti cedole, da quella n. 61 (scadenza 1° ottobre 1940-XVIII) a quella n. 80 (scadenza 1° aprile 1950-XXVIII).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, i titoli anzidetti, privi di cedole, potranno essere presentati, a partire dal 1° aprile 1940-XVIII, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, esclusa quella di Roma, o presso le Sezioni di Regia tesoreria nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nei Possedimenti dell'Egeo, descritti distintamente per categoria e per taglio, e i summultipli anche per lettera, in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito dei titoli sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna dei titoli medesimi muniti del nuovo foglio di cedole

Roma, addì 9 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1279)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dell'alcole di 2ª categoria

Con disposizione P 704 del 25 marzo c. a., in riferimento alla circolare P 515 del 10 novembre 1939 vengono stabiliti i nuovi prezzi massimi come appresso degli alcoli di 2ª categoria

Fermi restando i prezzi base di L. 400 e di L. 2300 (compresa l'imposta di fabbricazione) a suo tempo fissati rispettivamente per lo spirito denaturato e per lo spirito puro e ferma restando la consegna della merce franco stazione della fabbrica mittente, il Consorzio Nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria è autorizzato a maggiorare i suddetti prezzi base delle seguenti aliquote medie di conguaglio spese di trasporto:

	Spirito denaturato	Spirito puro
per vagoni cisterna	L. 14,50	L. 17 per ettan.
per vagoni in fusti (da 10 o 5 tonnellate)	» 20 —	» 22 per ettan.

Per lo spirito venduto a collettame, anzichè a vagoni completi, i prezzi massimi restano stabiliti come appresso per le vendite effettuate sia dal Consorzio che dai grossisti, per merce resa franco magazzino di distribuzione del Consorzio e del grossista, nolo e fusti a carico del compratore:

	Spirito denaturato	Spirito puro
oltre i 24 ettanidri	L. 426	L. 2.345
» 12 e fino a 24 ettan.	» 432	» 2.350
» 5 » 12 »	» 437	» 2.355
» 3 » 5 »	» 444	» 2.360
» 1 » 3 »	» 460	» 2.375
» 1 25 litri e fino a 1 ettan.	» 480	» 2.400

(1297)

Prezzi dei prodotti grafici, fotomeccanici, zincografici e di legatoria

Con circolare P. 708 del 25 marzo c. a. si autorizza sui prezzi in vigore dei prodotti grafici, fotomeccanici, zincografici e di legatoria una maggiorazione del quindici per cento.

(1298)

Prezzi dei prodotti siderurgici

A parziale modifica delle disposizioni impartite con circolare P 543 del 23 dicembre 1939 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. ... del 29 dicembre 1939, con provvedimento P. 712 del 26 marzo corrente è stato stabilito quanto appresso:

I. — I prezzi dei prodotti siderurgici, che non potranno essere superati nelle vendite da parte dei produttori, vengono fissati come appresso:

1) per la *ghisa*: aumento di lire 14 al q.le sui prezzi finora autorizzati.

2) per i *ferri laminati*: aumento di lire 10 al q.le sui prezzi di base contenuti nel listino N.U.S.I. n. 11 del 23 dicembre 1939.

3) per la *vergella*: aumento di lire 10 al q.le sui prezzi contenuti nel listino N.U.S.I. n. 10 del 23 dicembre 1939.

4) per le *lamiere grosse e larghi piatti*: aumento di lire 12 al q.le sui prezzi contenuti nel listino n. 18 del 23 dicembre 1939 dell'Ufficio vendita Lamiere grosse.

5) per le *lamiere sottili*: aumento di lire 12 al q.le sui prezzi contenuti nel listino n. 23 del 23 dicembre 1939 dell'Ufficio Vendita Lamiere sottili e latta.

6) per i *lamierini magnetici*: aumento di lire 17 al q.le sui prezzi base contenuti nel listino n. 2 del 23 dicembre 1939 dell'Ufficio vendita lamiere magnetiche. Nell'aumento è compresa la maggiorazione per spesa di trasporto franco destino

7) per i *tubi a caldo e a freddo*: aumento di lire 16 al q.le sui prezzi base dei paragrafi *a*) e *d*) del listino n. 20 del 23 dicembre 1939 dell'Ufficio vendita tubi, o del listino n. 2 del 23 dicembre 1939 dei tubi non consorziati

Nell'aumento è compresa la maggiorazione per spesa di trasporto franco destino.

8) per i *bulloni*: aumento di lire 14 al q.le sui prezzi contenuti nel listino del 23 dicembre 1939 del Consorzio Bullonieri.

9) per la *latta*: aumento di lire 6 per cassa base sui prezzi contenuti nel listino generale bande stagnate nazionali, n. 22 del 23 dicembre 1939 dell'Ufficio vendita lamiere sottili e latta.

10) per i *derivati della vergella*: aumento di lire 13,50 al q.le sui prezzi contenuti nei listini del Consorzio Derivati Vergella del 23 dicembre 1939, distinti coi numeri 19 - 16 MI - 17 RI - 16 CM - 14 T - 16 S - 14 B - 13 CC - 14 RT - 11 FB - 16 G - 12 Z (aumento ragguagliato a mq.). Nell'aumento è compresa la maggiorazione per spesa di trasporto franco destino.

11) per le *rotaie* aumento di lire 11 al q.le sui prezzi contenuti nel listino in data 23 dicembre 1939 del Consorzio rotaie e rotaiette.

12) per il *materiale d'armamento*: aumento di lire 12 al q.le sui prezzi contenuti nel listino in data 23 dicembre 1939 del Consorzio rotaie e rotaiette.

13) per i *laminati e trafilati a freddo*: aumento di lire 12 al q.le sui prezzi finora autorizzati.

14) per gli *acciai speciali* aumento di lire 11 al q.le sui prezzi finora autorizzati indipendentemente dalle variazioni di prezzo conseguenti all'impiego di metalli ricchi.

15) per i *bidoni*: aumento di lire 8,50 al q.le sui prezzi finora autorizzati.

16) per i *lingotti ed i blumi*: aumento di lire 7.50 al q.le sui prezzi finora autorizzati.

17) per gli *extra* e gli *stacchi* tra il prezzo del prodotto base e quello degli altri prodotti, aumento del 4 % sulle differenze finora autorizzate, con arrotondamento ai 25 centesimi. L'aumento potrà essere portato all'8 % per i lamierini magnetici tipi trasformatori.

Le suddette variazioni andranno in vigore, per i materiali assegnati dal Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra, a decorrere dalle assegnazioni rilasciate dal 1° marzo corrente anno in poi, restando stabilito che in ogni caso l'aumento non potrà essere applicato sulla merce spedita prima del 31 marzo.

II. — Per i *prezzi di vendita da magazzino* dei prodotti siderurgici restano immutate le disposizioni precedentemente impartite

Per le vendite da magazzino gli aumenti potranno essere applicati a decorrere dal 1° aprile prossimo.

III. — Nel confermare le altre disposizioni non modificate con la presente circolare si ricorda che i prezzi dei prodotti siderurgici già usati (compreso il ferro da riutilizzo) non potranno in nessun caso essere superiori a quelli autorizzati per i prodotti di nuova fabbricazione.

(1299)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione dei Consorzi di bonifica Bacino Zerpano e Sinistra Alpone

Con decreto 15 febbraio 1940-XVIII, registrato dalla Corte dei conti il 7 marzo successivo al registro n. 5, foglio n. 126, è stata disposta la fusione dei Consorzi di bonifica Bacino Zerpano e Sinistra Alpone, in provincia di Verona, in un unico ente denominato « Consorzio di bonifica Zerpano ed Alpone ».

(1282)

Nomina del commissario governativo del Consorzio di bonifica Zerpano ed Alpone, con sede in Verona

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 26 marzo 1940-XVIII, il comm. rag. Arturo Maugini è stato nominato commissario straordinario del Consorzio di bonifica Zerpano ed Alpone, con sede in Verona.

(1281)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito Marsicano « Mario Valentini, Berardino Amiconi », in liquidazione, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Marsicano « Mario Valentini, Berardino Amiconi », società in nome collettivo, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il dott. Flaviano Vignale è nominato commissario liquidatore del Credito Marsicano « Mario Valentini, Berardino Amiconi », società in nome collettivo, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila) ed i signori cav. avv. Vincenzo Pietropaolo fu Raffaele, cav. prof. Agostino Ciaprini fu Carlo e Giacomo Zuchegna fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1287)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio successivo, registro 9, foglio 287, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere:

1°	Mancini Mario	con punti 71
2°	Nigi Alberto	» 52
3°	Scanarotti Fulgenzio, ex combattente	» 50
4°	Fricano Giuseppe, coniug. con due figli	» 48
5°	Perini Giustino, celibe	» 48
6°	Morosini Pietro, invalido di guerra	» 46
7°	Gassi Giulio, ex combattente	» 43
8°	Paoletti Giovanni	» 42
9°	Pilia Egidio	» 41
10°	Murgioni Maurizio, invalido di guerra	» 40
11°	Baldaccini Edo, orfano di guerra, nato il 24 maggio 1914	» 40
12°	Dionisi Francesco, orfano di guerra, nato il 26 novembre 1920	» 40
13°	Ariano Nicola, ex combattente	» 40
14°	Delfini Antonio, coniugato con due figli	» 40
15°	Soragni Abdon, nato il 27 marzo 1913	» 40
16°	Landolfi Gennaro, nato il 10 febbraio 1914	» 40
17°	D'Apice Gaetano	» 35

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine seguente i candidati:

1° Mancini Mario
2° Nigi Alberto
3° Scanarotti Fulgenzio
4° Morosini Pietro

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i seguenti:

1° Fricano Giuseppe
2° Perini Giustino
3° Grassi Giulio
4° Paoletti Giovanni
5° Pilia Egidio
6° Murgioni Maurizio
7° Baldaccini Edo
8° Dionisi Francesco
9° Ariano Nicola
10° Delfini Antonio
11° Soragni Abdon
12° Landolfi Gennaro
13° D'Apice Gaetano

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(1284)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.